Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 278 del 29 novembre 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 248

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 9 ottobre 2007.

Influenza aviaria - Attuazione Piano di vaccinazione d'emergenza.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 9 ottobre 2007.

Influenza aviaria - Attuazione Piano di vaccinazione d'emergenza.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, attualmente in corso di recepimento;

Vista la decisione 2006/437/CE della Commissione del 4 agosto 2006 che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

Considerato che le aree densamente popolate di avicoli (DPPA) in nord Italia (regione Lombardia e regione Veneto) sono state interessate da numerose ondate epidemiche di influenza aviaria (AI) dei sottotipi virali H5 e H7;

Considerata la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della regione Lombardia nel mese di agosto nel cui territorio è stata confermata la presenza di un virus influenzale tipo A, sottotipo H7N3 a bassa patogenicità, nella stessa zona ad alta densità di allevamenti avicoli interessata inizialmente dall'epidemia di influenza aviaria a bassa patogenicità verificatasi in Italia nel periodo ottobre 2002-settembre 2003;

Considerato che è noto da tempo che i virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) dei sottotipi H5 e H7 possono mutare, se introdotti nelle popolazioni avicole domestiche, in virus ad alta patogenicità (HPAI) e da ciò deriva che la continua circolazione di ceppi virali LPAI dei citati sottotipi rappresenta un rischio reale di insorgenza di nuove epidemie;

Rilevato che la vaccinazione d'emergenza associata a adeguate misure di restrizione per il controllo dei focolai di LPAI è stata efficace nella riduzione della diffusione del virus dell'influenza aviaria in aree a alta densità di popolazione avicola, e risulta un valido supporto all'eradicazione dell'infezione;

Considerato che la nuova strategia europea prevede necessariamente lo sviluppo di una politica di prevenzione che si basi anche su una vaccinazione di emergenza e un miglior utilizzo delle risorse economiche;

Ritenuto che sulla base dell'esperienza acquisita nel campo della vaccinazione nei confronti dell'influenza aviaria, la vaccinazione rappresenta, per le zone altamente popolate di avicoli, uno tra gli strumenti efficaci di prevenzione ed integrazione delle misure di lotta contro l'infezione, in considerazione anche dell'impatto negativo che gli abbattimenti in massa e la distruzione di milioni di animali hanno sull'opinione pubblica;

Ravvisata la necessità di mettere in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;

Acquisito il parere dell'Unità di Crisi Centrale per l'influenza aviaria tenutasi il 29 agosto 2007;

Visto il documento SANCO/10267/2007 concernente la decisione della Commissione europea che approva il Piano di vaccinazione d'emergenza presentato dall'Italia in sede di Comitato Permanente per Catena Alimentare e la Sanità Animale presso la Commissione europea del 12 settembre 2007;

Ordina:

Articolo unico

1. È reso obbligatorio il «Piano di vaccinazione d'emergenza», di seguito denominato «Piano», di cui all'allegato *A*, facente parte integrante della presente ordinanza.

2. Il «Piano» di cui al precedente comma 1, si attua nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto di cui all'allegato *A* e ha la durata di sei mesi.

3. Nella zona di cui al precedente comma 2, si applicano le misure restrittive previste dall'allegato *A*.

4. La presente ordinanza viene diramata in via d'urgenza alle Autorità sanitarie di controllo e sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio 393

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *A*

PIANO DI VACCINAZIONE D'EMERGENZA

PROTOCOLLO OPERATIVO

Il piano di vaccinazione d'emergenza è stato predisposto ai sensi della direttiva 2005/94/CE, si basa sull'applicazione di una strategia DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated Animals) ed è stato strutturato considerando le seguenti informazioni:

a) la situazione della malattia che ha portato alla richiesta della vaccinazione d'emergenza;

b) la zona geografica in cui deve essere effettuata la vaccinazione d'emergenza e il numero di aziende ivi ubicate, nonché, se differente, il numero di aziende interessate dalla vaccinazione;

c) le specie e le categorie di pollame da vaccinare;

d) il numero approssimativo dei capi di pollame da vaccinare;

e) una sintesi delle caratteristiche del vaccino;

f) la durata prevista della campagna di vaccinazione d'emergenza;

g) le disposizioni specifiche in materia di movimentazione del pollame vaccinato;

h) la registrazione del pollame vaccinato;

j) gli esami clinici e di laboratorio da eseguire nelle aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza e nelle altre aziende ubicate nella zona di vaccinazione d'emergenza, in modo da monitorare la situazione epidemiologica, l'efficacia della campagna di vaccinazione d'emergenza e controllare la movimentazione del pollame vaccinato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Premessa

Dal 1997 al 2005, le aree densamente popolate di avicoli (DPPA) in nord Italia (Regione Lombardia e Regione Veneto) sono state interessate da numerose ondate epidemiche di influenza aviaria (AI) dei sottotipi virali H5 e H7.
Il più grave episodio si è verificato nel periodo 1999-2001, quando il virus a alta patogenicità H7N1 ha causato la morte o l'abbattimento di oltre 16 milioni di volatili e ha comportato notevoli danni economici a livello produttivo nazionale.
Sulla base di queste esperienze, una politica di abbattimento non può essere a lungo attuata per il controllo di re-emergenze o nuove introduzioni di virus influenzali nelle aree densamente popolate.
Per sostenere misure di controllo e di eradicazione è stata sviluppata una strategia di vaccinazione d'emergenza basata sull'utilizzo di un vaccino eterologo e sul test discriminatorio (DIVA).

Al momento attuale sono stati implementati in Italia due programmi di vaccinazione d'emergenza, il primo nel 2000 a seguito del ripresentarsi del virus sottotipo H7N1 a bassa patogenicità dopo l'eradicazione del virus HPAI, e la seconda nel 2002-2003 successivamente all'introduzione del virus LPAI sottotipo H7N3 da reservoir selvatici nel pollame domestico presente nelle stesse aree densamente popolate.
L'attuazione della vaccinazione richiede l'attivazione di un programma di monitoraggio intensivo sia negli allevamenti vaccinati sia in quelli non sottoposti a vaccinazione, tale programma comprende i controlli sugli animali sentinella non vaccinati presenti in gruppi vaccinati.
La vaccinazione d'emergenza associata a adeguate misure di restrizione per il controllo dei focolai di LPAI è stata efficace nella riduzione della diffusione del virus dell'influenza aviaria in aree a alta densità di popolazione avicola, e eventualmente può essere un valido supporto all'eradicazione dell'infezione. In presenza di focolai a bassa patogenicità del sottotipo H7N3, fu valutato l'impatto della vaccinazione sull'incidenza dei focolai a bassa patogenicità, tenendo in considerazione la stessa popolazione avicola prima e dopo la vaccinazione d'emergenza. Come indice di efficacia è stato calcolato l'indice riproduttivo di base (R) dell'infezione dell'influenza aviaria prima e dopo l'inizio della campagna di vaccinazione. Il parametro R rappresenta la media dei nuovi casi generati, in una popolazione sensibile, da un soggetto/allevamento infetto durante il periodo di infezione. Rappresenta una stima della diffusione dell'infezione all'interno di una data popolazione/area.
Un valore di R inferiore a 1 sta a indicare che l'infezione si estinguerà per l'incapacità del soggetto/allevamento infetto di generare un nuovo caso. Al contrario, un valore di R superiore a 1 indica la possibile diffusione dell'infezione in una data popolazione/area.
Considerando il periodo di tempo prima e dopo la vaccinazione d'emergenza, è stata osservata una diminuzione del valore R da 2.9 (Intervallo di Confidenza 95%: 2.3 – 3.9) a 0.6 (Intervallo di Confidenza 95%: 0.5 – 0.7). La riduzione di R si è manifestata con un sensibile calo dell'incidenza settimanale del livello di infezione.
Nel febbraio 2004, l'individuazione di un virus LPAI sottotipo H5N3 in un allevamento rurale situato nell'area densamente popolata costantemente interessata dalle precedenti epidemie, ha dimostrato l'evidenza del continuo rischio di introduzione di nuovi ceppi di influenza aviaria nella popolazione avicola. Sulla base di tale evidenza, è stato attivato un piano di vaccinazione d'emergenza utilizzando vaccini bivalenti (H5 – H7). Nel settembre 2004, un ulteriore focolaio di H7N3 si è verificato in un allevamento di tacchini da carne in un'area ristretta della zona di vaccinazione (provincia di Verona).
Una situazione analoga è stata osservata nel 2005, quando un'epidemia sostenuta dal sierotipo H5N2 si è verificata in allevamenti vaccinati di tacchini da carne in Lombardia. Queste due ultime epidemie hanno coinvolto principalmente allevamenti di tacchini vaccinati, dove la vaccinazione non era stata correttamente attuata nell'allevamento per motivi sanitari. Come conseguenza, risultava insufficiente la

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

protezione immunitaria degli animali nelle vicinanze della fine del periodo produttivo. Questa esperienza ha dimostrato che, sebbene non sia stato possibile impedire l'introduzione del virus dell'influenza negli allevamenti di tacchini vaccinati (le galline ovaiole vaccinate non sono mai state coinvolte), la diffusione dell'infezione è stata contenuta e la gestione dei focolai si è conclusa favorevolmente in tempi brevi rispetto all'epidemia precedente, con una notevole riduzione delle perdite economiche. (Tabella 1)

Tabella 1: Italia (2000-2005): caratteristiche dell'epidemia LPAI nel pollame domestico .

Epidemia	**Durata dell'epidemia (in mesi)**	**n.totale di focolai**	**N. di focolai negli allevamenti di tacchini vaccinati**
2000-2001[a]	7.2	78	1
2002-2003[a]	11.6	388	88
2004[ab]	2.8	28	27 [c]
2005[b]	1.1	15	13 [d]

[a] vaccinazione d'emergenza con vaccino monovalente eterologo H7

[b] vaccinazione preventiva con vaccino bivalente eterologo H5/H7

[c] 17 allevamenti vaccinati una o due volte, invece di tre volte come programmato

[d] tutti gli allevamenti vaccinati una sola volta

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Situazione epidemiologica attuale

Regione	Provincia	Commune	Data della conferma	Tipologia produttiva	N di volatili	LPAI virus sottotipo
Veneto	VE	Santa Maria di Sala	24/05/2007	Allevamento rurale (anatre, tacchini ovaiole, etc.)	960	H7N3
Veneto	RO	Fiesso Umbertiano	19/07/2007	Svezzatore (uccelli ornamentali)	2139	H7
Basilicata	PZ	Ruoti	31/07/2007	Allevamento rurale (polli, tacchini, oche)	51	H7
Emilia Romagna	RA	Lugo di Romagna	14/08/2007	Allevamento da riproduzione (oche e anatre) - free range	12150	H5N2
Emilia Romagna	RA	Conselice	17/08/2007	Svezzatore (anatre , broilers, ovaiole)	215	H7
Emilia Romagna	RA	Lugo di Romagna	21/08/2007	Svezzatore (faraone, broilers)	4700	H7
Lombardia	BS	Paderno Franciacorta	22/08/2007	Tacchini da carne	10000	H7N3
Lombardia	BS	Paderno Franciacorta	22/08/2007	Tacchini da carne	15000	H7
Lombardia	BG	Filago	24/08/2007	Allevamento hobbystico (uccelli ornamentali)	1446	H7
Lombardia	CR	Volongo	27/08/2007	Tacchini da carne	7898	H7
Lombardia	BS	Coccaglio	31/08/2007	Tacchini da carne	11697	H7
Lombardia	BG	Rogno	03/09/2007	Svezzatore	4157	H7N3
Lombardia	MN	Castel Goffredo	07/09/2007	Svezzatore	22600	H7

Tabella 2 – Focolai di LPAI confermati in Italia a partire dal 24 maggio 2007 al 07 Settembre 2007.

A partire dalla fine di maggio 2007, si sono verificati in Italia 13 focolai LPAI sostenuti da un virus dell'influenza aviaria tipo A. Di questi, otto in allevamenti rurali, o in aziende di svezzatori, che vendono animali ad allevamenti rurali e ad allevamenti hobbistici.
In data 22 agosto 2007 un virus LPAI sottotipo H7N3 è stato isolato da un allevamento di tacchini da carne situato nel comune di Paderno Francia-Corta, in provincia di Brescia (Regione Lombardia). Dal 22 al 7 settembre 2007 altri 3 allevamenti di tacchini da carne infetti (LPAI) sono stai identificati nella stessa Regione. Inoltre, il 14 agosto 2007 un virus LPAI del sottotipo H5N2 è stato isolato in un allevamento da riproduzione all'aperto di oche e anatre in Regione Emilia-Romagna.
Il gene HA di questo ceppo virale non risulta filogeneticamente correlato (93.2% di omologia) al virus H5N2 che ha causato nel 2005 l'epidemia in Regione Lombardia, mentre presenta un elevato grado di omologia (98.5%) con i virus H5N2 isolati in Germania nel 2005 da uccelli acquatici selvatici.
L'analisi filogenetica eseguita sul gene HA indica che il gene HA del virus isolato nei tacchini in Lombardia fa parte del lineaggio Eurasiatico dei virus H7 e che risulta identico al virus isolato nel focolaio di Rogno (100% di omologia). Entrambi i virus risultano strettamente correlati (HA omologia

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

99.8%) con il virus LPAI H7N3, isolato il 19 luglio 2007 in un focolaio di Fiesso Umbertiano, in provincia di Rovigo (Regione Veneto). Sulla base delle sequenze HA e NA, questi due isolati non risultano strettamente correlati con il virus precedentemente isolato nel corso di un focolaio in un allevamento rurale lo scorso maggio in Provincia di Venezia (Regione Veneto).
L'omologia dell'HA e della NA risulta rispettivamente del 94.5% e 93.5%.
Analogamente, tutti questi virus H7N3 LPAI isolati nel 2007 risultano non correlati con il virus H7N3 che ha causato l'epidemia nel 2002-2004 in Italia.

Piano di vaccinazione d'emergenza nelle aree densamente popolate della Regione Lombardia e Veneto

L'introduzione del virus LPAI nel settore industriale dell'allevamento di tacchini può essere attribuito alla precedente circolazione del virus negli allevamenti rurali e hobbistici. Questa situazione implica che il virus può continuare a circolare nel settore amatoriale e essere reintrodotto nelle aree densamente popolate nonostante si attui una politica di eradicazione negli allevamenti intensivi di pollame. Pertanto, risulta imprescindibile sviluppare una strategia di controllo d'emergenza, indirizzata primariamente al contenimento della replicazione virale tramite una riduzione della suscettibilità degli animali e della diffusione del virus, inoltre per ridurre la probabilità che il virus muti in un virus HPAI.
Una nuova introduzione di un ceppo LPAI in un'area densamente popolata, nella quale numerosi allevamenti di avicoli sono molto vicini tra di loro e funzionalmente correlati, richiede l'applicazione di stringenti misure di controllo associate a un programma di vaccinazione della popolazione sensibile, nel rispetto di protocolli e schemi standardizzati. Come chiarito precedentemente, le finalità della strategia di vaccinazione si identificano nella riduzione della suscettibilità dei volatili e nella diminuzione della pressione del virus nell'ambiente, aumentando in questo modo da un lato la quantità di virus necessaria a determinare un'infezione in un allevamento di pollame e dall'altro diminuendo la quantità di virus eliminata nell'ambiente. La combinazione di questi due fattori associati a misure di restrizione, biosicurezza e un programma appropriato di sorveglianza può portare a una significativa riduzione della pressione infettante nell'ambiente, e pertanto supportare le misure di eradicazione. Questa tesi vale principalmente nei tacchini da carne (che hanno dimostrato di essere molto sensibili) e negli altri volatili a "lunga vita" che rappresentano le specie bersaglio per la vaccinazione nei confronti dell'influenza aviaria.
Oltre a ciò, la possibilità di utilizzare una strategia basata sulla vaccinazione eterologa (H7N1 o H7N4) permetterebbe, tramite l'applicazione di un idoneo test discriminatorio, di differenziare tra volatili e allevamenti vaccinati/non esposti e vaccinati/esposti, permettendo così l'immediata identificazione di allevamenti di pollame infetti indipendentemente dall'attuazione della vaccinazione.

Piano di vaccinazione di emergenza

1. Ambito territoriale

La vaccinazione obbligatoria nei confronti dell'influenza aviaria da virus a bassa patogenicità è effettuata nelle zone riportate nell'allegato I.
Un piano di monitoraggio intensivo verrà attuato nella zona riportata nell'allegato II, in questa zona non verrà effettuata la vaccinazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il numero di allevamenti e di volatili presenti nell'area di vaccinazione e nell'area di monitoraggio intensivo è illustrato negli allegati III e IV.

2. Specie avicole sottoposte a vaccinazione e tempi di esecuzione

La profilassi immunizzante obbligatoria verrà effettuata in tutti gli allevamenti di tacchini da carne e negli allevamenti di ovaiole per la produzione di uova da consumo, che applicano il tutto pieno/tutto vuoto almeno a livello di singola unità produttiva. Devono inoltre essere sottoposti a vaccinazione obbligatoria gli allevamenti di capponi presenti nelle zone di vaccinazione.
I Servizi Veterinari Regionali competenti per territorio, sentito il parere del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza aviaria, in base alla situazione epidemiologica e al rischio di diffusione della malattia, possono autorizzare la vaccinazione di allevamenti di riproduttori.
Gli allevamenti di altre specie e tipologie non saranno vaccinati.
Nelle zone in oggetto l'accasamento dei volatili sarà disciplinato dall'autorità regionale competente. L'accasamento di volatili sarà autorizzato dai Servizi veterinari delle Az-ULSS competenti per territorio.
La realizzazione degli interventi vaccinali dovrà essere modulata sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, seguendo le linee guida di seguito riportate.
All'inizio della campagna di vaccinazione, l'esecuzione delle operazioni di vaccinazione nell'area di cui al precedente punto 1. verranno attuate in accordo con le seguenti indicazioni:

- Verranno vaccinate almeno una volta le galline ovaiole in deposizione accasate in allevamenti che attuano il tutto pieno/tutto vuoto almeno di capannone e che non sono vicine alla fine del periodo produttivo.
- I tacchini da carne femmina di 50-60 giorni di età e i tacchini maschi di 70-80 giorni di età dovranno essere vaccinati almeno una volta. Tacchini di età superiore non verranno vaccinati.

3. Inizio e durata del piano di vaccinazione

Il piano inizierà nel mese di ottobre 2007 e avrà la durata di almeno 6 mesi.
Le operazioni di vaccinazione verranno attuate sulla base dei protocolli riportati nell'allegato VI e seguendo le linee guida riportate nell'allegato VII.
Sulla base dell'evolversi della situazione epidemiologica e sulla diversa disponibilità dei vaccini, il presente piano può essere modificato.
Il Ministero della Salute invierà la comunicazione della data d'inizio della vaccinazione alla Commissione.

4. Caratteristiche, composizione e modalità di impiego dei vaccini

Disponibilità del vaccino:
due milioni di dosi di vaccino bivalente eterologo (H7N4 e H5N9) sono immediatamente disponibili. Inoltre sono disponibili 15 milioni di dosi di vaccino monovalente eterologo (H7N1).

Vaccino bivalente eterologo : sulla base della situazione epidemiologica e della disponibilità attuale, il vaccino bivalente potrà essere utilizzato negli allevamenti di galline ovaiole.
Vaccino monovalente eterologo: questo vaccino verrà utilizzato negli allevamenti di tacchini, galline ovaiole e capponi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I Servizi veterinari identificheranno e registreranno tutte le aziende da vaccinare in base alla tipologia di vaccino (monovalente o bivalente) che verrà utilizzato.
Le caratteristiche del vaccino monovalente e bivalente eterologo sono riportate nell'allegato VIII.

5. Schemi vaccinali

Negli allevamenti interessati dovranno essere vaccinati tutti i soggetti dell'allevamento, a eccezione di un numero definito di animali sentinella, che dovranno essere adeguatamente individuati, per distinguerli dai soggetti vaccinati, e distribuiti in tutti i reparti dell'allevamento. Il numero di animali sentinella per allevamento dovrà essere pari almeno all'1% dell'effettivo e, in ogni caso, non inferiore a 100 soggetti.
La vaccinazione dovrà essere obbligatoriamente attuata secondo lo schema riportato in allegato VI.

A seguito di evoluzione sfavorevole della situazione epidemiologica il Ministero della Salute, sentito il Centro Nazionale di Referenza, potrà, previa comunicazione alla Commissione, modificare gli schemi vaccinali previsti nel succitato allegato VI.

6. Piani di monitoraggio per la verifica dell'efficacia dei programmi di vaccinazione

Sulla base del numero totale di allevamenti vaccinati, sarà estratto, con criteri di casualità e con eventuale stratificazione per specie animale, un numero di allevamenti sottoposti a profilassi immunizzante che garantisca l'individuazione di almeno un gruppo non immunizzato se la prevalenza di tali aziende è ≥ 10%, con un livello di confidenza del 95%. In ogni allevamento saranno sottoposti a prelievo di sangue almeno 20 volatili, selezionati casualmente fra gli animali presenti nelle diverse unità produttive. I campioni saranno esaminati per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus influenzale presso gli IZS di Padova o di Brescia.
I tacchini da carne vaccinati dovranno essere sottoposti ai seguenti controlli:

- il primo controllo 21 giorni dopo il secondo intervento vaccinale,
- il secondo a 90-100 giorni per i maschi e prima del carico per le femmine,
- il terzo per i maschi prima del carico.

Galline ovaiole e capponi:

- un mese dopo la seconda vaccinazione,
- ogni 4 mesi.

Il monitoraggio in oggetto sarà effettuato, dal veterinario ufficiale o da un veterinario ufficialmente autorizzato, negli allevamenti selezionati al fine di valutare l'efficacia della protezione immunitaria.

7. Piani di monitoraggio per valutare l'evoluzione della situazione epidemiologica

In tutti gli allevamenti vaccinati dovranno essere prelevati, dal veterinario ufficiale o da un veterinario ufficialmente autorizzato, 10 campioni di sangue (probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è ≥ 30%) dalle sentinelle non vaccinate, con le modalità previste al punto 1, parte a dell'allegato V. Tali campioni di siero saranno sottoposti alla ricerca degli anticorpi mediante prova di inibizione dell'emoagglutinazione, o altra prova sierologica per la ricerca dell'antigene di gruppo A dei virus influenzali (AGID o ELISA) Se necessario, potrà essere impiegato anche il test discriminatorio per la ricerca degli anticorpi anti-N1 (iIFA-test).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Al momento dell'esecuzione dei prelievi per il monitoraggio sierologico, il veterinario deve inoltre effettuare un accurato esame clinico dei volatili sentinella, per evidenziare eventuali sintomi riferibili alla malattia.
Il riscontro di positività sierologiche negli allevamenti vaccinati dovrà essere seguito dall'esecuzione di opportuni accertamenti sierologici e/o virologici su materiale patologico prelevato in accordo con quanto previsto dal manuale diagnostico.
Negli allevamenti da riproduzione non vaccinati, nelle aziende di galline ovaiole non vaccinate, negli allevamenti di anatre, oche e struzzi dovranno essere adottate le misure di controllo ed effettuate le azioni di monitoraggio di cui all'allegato V parte b.
Tutti gli esami di laboratorio previsti dal presente piano di vaccinazione devono essere effettuati presso i laboratori degli IZS di Brescia o di Padova.

8. Misure restrittive per la movimentazione di volatili da e verso le aree sottoposte al programma di vaccinazione

1. Nella zona di vaccinazione, di cui all'allegato I, si applicheranno le seguenti misure:

a) esecuzione, a cura del Servizio veterinario dell'Az-Ulss, dell'identificazione di tutti gli allevamenti industriali che detengono volatili;
b) ricorso, a cura dei detentori, a appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende.

La movimentazione di pollame vaccinato e la movimentazione dei relativi prodotti devono avvenire nel rispetto delle modalità di cui ai seguenti punti da 2 a 8 del presente paragrafo 8:

2. I veicoli o i mezzi di trasporto e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame vivo o altri volatili in cattività, uova o carni di pollame nel contesto del presente piano di vaccinazione sono sottoposti senza indugio, dopo l'utilizzo, a una o più operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento di cui all'articolo 48 della direttiva 2005/94/CE.

3. Alla movimentazione di pollame vivo o altri volatili in cattività e di uova all'interno della zona di vaccinazione si applicano le seguenti disposizioni:

a) le uova da cova devono:
   i) provenire da un allevamento da riproduzione sottoposto o non sottoposto a vaccinazione, che sia stato esaminato con esito negativo conformemente a quanto previsto al punto 2 dell'allegato V parte a;
   ii) essere state disinfettate prima della spedizione con un metodo approvato dall'Autorità competente;
   iii) essere trasportate direttamente all'incubatoio di destinazione;
   iv) essere rintracciabili nell'incubatoio;

b) le uova da consumo devono provenire da un allevamento di ovaiole sottoposto o non sottoposto a vaccinazione che sia stato esaminato con esito negativo conformemente a quanto previsto al punto 2 dell'allegato V parte a ed essere trasportate:
   i) a un centro di imballaggio designato dall'autorità competente («centro di imballaggio designato»), purché le uova siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dall'autorità competente, oppure

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ii) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI del regolamento (CE) n. 852/2004;

c) i pulcini di un giorno:

i) devono essere nati da uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente punto 3;

ii) devono essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame e dove sia stato rispettato il periodo di vuoto sanitario;

d) il pollame vivo deve:

i) essere stato regolarmente vaccinato contro l'Influenza aviaria, laddove lo preveda il programma di vaccinazione;

ii) essere sottoposto a ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 72 ore precedenti l'inizio del carico;

iii) essere stati esaminati con esito negativo conformemente a quanto previsto dall'allegato V parte a;

vi) essere accasato in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame e dove sia stato rispettato il periodo di vuoto sanitario;

e) il pollame vaccinato da macello deve:

i) essere esaminato con esito negativo prima di essere caricato conformemente a quanto previsto al punto 3 dell'allegato V parte a;

ii) essere inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata.

4. Alla movimentazione di pollame vivo e di uova trasportate da aziende situate all'esterno della zona di vaccinazione ad aziende situate all'interno della zona di vaccinazione si applicano le seguenti disposizioni:

a) le uova da cova devono:

i) essere trasportate direttamente all'incubatoio di destinazione;

ii) essere rintracciabili nell'incubatoio;

b) le uova sono trasportate:

i) a un centro di imballaggio designato dall'autorità competente («centro di imballaggio designato»), purché le uova siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dall'autorità competente, oppure

ii) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dal capitolo II dall'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI del regolamento (CE) n. 852/2004;

c) i pulcini di un giorno devono essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame e dove sia stato rispettato il periodo di vuoto sanitario;

d) il pollame vivo deve:

i) essere accasato in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame e dove sia stato rispettato il periodo di vuoto sanitario;

ii) essere vaccinato nell'azienda di destinazione, laddove ciò sia previsto dal programma di vaccinazione;

e) il pollame da macello è inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata.

5. Alla movimentazione di pollame vivo e di uova trasportate da aziende situate all'interno della zona di vaccinazione ad aziende situate all'esterno della zona di vaccinazione, sia sul territorio nazionale che in ambito comunitario, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le uova da cova devono:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

i) provenire da un allevamento da riproduzione sottoposto o non sottoposto a vaccinazione che sia stato esaminato con esito negativo conformemente a quanto previsto al punto 2 dell'allegato V parte a;
ii) essere state disinfettate prima della spedizione con un metodo approvato dall'Autorità competente;
iii) essere trasportate direttamente all'incubatoio di destinazione;
iv) essere rintracciabili nell'incubatoio;

b) le uova devono provenire da un allevamento di ovaiole sottoposto o non sottoposto a vaccinazione, che sia stato esaminato con esito negativo conformemente a quanto previsto al punto 2 dell'allegato V parte a ed essere trasportate:
i) a un centro di imballaggio designato dall'autorità competente («centro di imballaggio designato»), purché le uova siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dall'autorità competente, oppure
ii) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto al capitolo II dell'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI del regolamento (CE) n. 852/2004;

c) i pulcini di un giorno devono:
i) non essere vaccinati;
ii) essere nati da uova da cova che soddisfino le condizioni previste alla lettera a), del punto 3, lettera a) del punto 4 o alla lettera a) del punto 5) del presente paragrafo 8;
iii) essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame e dove sia stato rispettato il periodo di vuoto sanitario;

d) il pollame vivo deve:
i) non essere stato vaccinato;
ii) essere sottoposto a ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 72 ore precedenti l'inizio del carico;
iii) essere stati esaminato con esito negativo conformemente a quanto previsto dall'allegato V parte a;
vi) essere accasato in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame e dove sia stato rispettato il periodo di vuoto sanitario;

e) il pollame da macello deve:
i) essere esaminato con esito negativo prima di essere caricato conformemente a quanto previsto al punto 3 dell'allegato V parte a;
ii) essere inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata.

6. Alle carni ottenute da pollame tenuto nella zona di vaccinazione si applicano le seguenti disposizioni:

a) per quanto concerne le carni ottenute da animali vaccinati, il pollame deve:
i) essere stato vaccinato con un vaccino conforme alla strategia DIVA;
ii) essere stato sottoposto a ispezioni e ad esami risultati negativi conformemente a quanto previsto dall'allegato V parte a;
iii) essere stato sottoposto a esame clinico da parte di un veterinario ufficiale nelle 72 ore precedenti il carico e i volatili sentinella presenti nell'azienda devono essere stati esaminati dal veterinario ufficiale;
iv) essere stato inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata;

b) per quanto concerne le carni ottenute da pollame non vaccinato che viene inviato alla macellazione, il pollame è sottoposto a controlli conformemente a quanto previsto all'allegato V parte a.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

7. L'autorità competente può autorizzare l'uscita dalle aziende di carcasse o di uova ai fini della loro distruzione.

8. La movimentazione delle uova confezionate e delle carni di pollame macellato conformemente al presente programma non è soggetta a ulteriori limitazioni.

9. Nell'area di monitoraggio prevista dall'Allegato II, sarà attuato il monitoraggio previsto dall'Allegato V parte c.

Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni previste per la movimentazione di volatili da e verso le aree sottoposte al programma di vaccinazione comporta:

- il sequestro dell'allevamento;
- l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225;
- l'obbligo dell'effettuazione, con spese a carico dell'allevatore, di controlli virologici e sierologici per influenza aviaria a cadenza quindicinale per 3 volte consecutive;
- se in tale periodo gli animali dovessero infettarsi, il Servizio Veterinario competente per territorio non procederà al pagamento degli indennizzi previsti dalla L.218/88.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

Zone da sottoporre a vaccinazione per influenza aviaria

Regione Veneto

Provincia	Comune	Porzione
VR	ALBAREDO D'ADIGE	
VR	ANGIARI	
VR	ARCOLE	
VR	BELFIORE	
VR	BONAVIGO	
VR	BOVOLONE	
VR	BUTTAPIETRA	
VR	CALDIERO	SUD A4
VR	CASALEONE	
VR	CASTEL D'AZZANO	
VR	CASTELNUOVO DEL GARDA	SUD A4
VR	CEREA	
VR	COLOGNA VENETA	
VR	COLOGNOLA AI COLLI	SUD A4
VR	CONCAMARISE	
VR	ERBE'	
VR	GAZZO VERONESE	
VR	ISOLA DELLA SCALA	
VR	ISOLA RIZZA	
VR	LAVAGNO	SUD A4
VR	MINERBE	
VR	MONTEFORTE D'ALPONE	SUD A4
VR	MOZZECANE	
VR	NOGARA	
VR	NOGAROLE ROCCA	
VR	OPPEANO	
VR	PALU'	
VR	PESCHIERA DEL GARDA	SUD A4
VR	POVEGLIANO VERONESE	
VR	PRESSANA	
VR	RONCO ALL'ADIGE	
VR	ROVERCHIARA	
VR	ROVEREDO DI GUA'	
VR	SALIZZOLE	
VR	SAN BONIFACIO	SUD A4
VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	SUD A4
VR	SANGUINETTO	
VR	SAN MARTINO BUON ALBERGO	SUD A4
VR	SAN PIETRO DI MORUBIO	
VR	SOAVE	SUD A4

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

VR	SOMMACAMPAGNA	SUD A4
VR	SONA	SUD A4
VR	SORGA'	
VR	TREVENZUOLO	
VR	VALEGGIO SUL MINCIO	
VR	VERONA	SUD A4
VR	VERONELLA	
VR	VIGASIO	
VR	VILLAFRANCA DI VERONA	
VR	ZEVIO	
VR	ZIMELLA	

Regione Lombardia

Provincia	Comune	Porzione
BS	ACQUAFREDDA	
BS	ALFIANELLO	
BS	BAGNOLO MELLA	
BS	BASSANO BRESCIANO	
BS	BORGOSATOLLO	
BS	BRESCIA	SUD A4
BS	CALCINATO	SUD A4
BS	CALVISANO	
BS	CAPRIANO DEL COLLE	
BS	CARPENEDOLO	
BS	CASTENEDOLO	SUD A4
BS	CIGOLE	
BS	DELLO	
BS	DESENZANO DEL GARDA	SUD A4
BS	FIESSE	
BS	FLERO	
BS	GAMBARA	
BS	GHEDI	
BS	GOTTOLENGO	
BS	ISORELLA	
BS	LENO	
BS	LONATO	SUD A4
BS	MANERBIO	
BS	MILZANO	
BS	MONTICHIARI	
BS	MONTIRONE	
BS	OFFLAGA	
BS	PAVONE DEL MELLA	
BS	PONCARALE	
BS	PONTEVICO	
BS	POZZOLENGO	SUD A4

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

BS	PRALBOINO	
BS	QUINZANO D'OGLIO	
BS	REMEDELLO	
BS	REZZATO	SUD A4
BS	SAN GERVASIO BRESCIANO	
BS	SAN ZENO NAVIGLIO	
BS	SENIGA	
BS	VEROLANUOVA	
BS	VEROLAVECCHIA	
BS	VISANO	
MN	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	
MN	CAVRIANA	
MN	CERESARA	
MN	GOITO	
MN	GUIDIZZOLO	
MN	MARMIROLO	
MN	MEDOLE	
MN	MONZAMBANO	
MN	PONTI SUL MINCIO	
MN	ROVERBELLA	
MN	SOLFERINO	
MN	VOLTA MANTOVANA	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO II

Zone da sottoporre a monitoraggio intensivo

Comune	Porzione	Provincia
ANTEGNATE		BG
BAGNATICA	SUD A4	BG
BARBATA		BG
BARIANO		BG
BOLGARE	SUD A4	BG
CALCINATE		BG
CALCIO		BG
CASTELLI CALEPIO	SUD A4	BG
CAVERNAGO		BG
CIVIDATE AL PIANO		BG
COLOGNO AL SERIO		BG
CORTENUOVA		BG
COSTA DI MEZZATE	SUD A4	BG
COVO		BG
FARA OLIVANA CON SOLA		BG
FONTANELLA		BG
GHISALBA		BG
GRUMELLO DEL MONTE	SUD A4	BG
ISSO		BG
MARTINENGO		BG
MORENGO		BG
MORNICO AL SERIO		BG
PAGAZZANO		BG
PALOSCO		BG
PUMENENGO		BG
ROMANO DI LOMBARDIA		BG
SERIATE	SUD A4	BG
TELGATE	SUD A4	BG
TORRE PALLAVICINA		BG
AZZANO MELLA		BS
BARBARIGA		BS
BERLINGO		BS
BORGO SAN GIACOMO		BS
BRANDICO		BS
CASTEGNATO	SUD A4	BS
CASTEL MELLA		BS
CASTELCOVATI		BS
CASTREZZATO		BS
CAZZAGO SAN MARTINO	SUD A4	BS
CHIARI		BS
COCCAGLIO		BS
COLOGNE		BS
COMEZZANO-CIZZAGO		BS

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CORZANO		BS
ERBUSCO	SUD A4	BS
LOGRATO		BS
LONGHENA		BS
MACLODIO		BS
MAIRANO		BS
ORZINUOVI		BS
ORZIVECCHI		BS
OSPITALETTO	SUD A4	BS
PALAZZOLO SULL'OGLIO	SUD A4	BS
POMPIANO		BS
PONTOGLIO		BS
ROCCAFRANCA		BS
RONCADELLE	SUD A4	BS
ROVATO	SUD A4	BS
RUDIANO		BS
SAN PAOLO		BS
TORBOLE CASAGLIA		BS
TRAVAGLIATO		BS
TRENZANO		BS
URAGO D'OGLIO		BS
VILLACHIARA		BS
CAMISANO		CR
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO		CR
CASALETTO DI SOPRA		CR
CASTEL GABBIANO		CR
SONCINO		CR
ACQUANEGRA SUL CHIESE		MN
ASOLA		MN
BIGARELLO		MN
CANNETO SULL'OGLIO		MN
CASALMORO		MN
CASALOLDO		MN
CASALROMANO		MN
CASTEL D'ARIO		MN
CASTEL GOFFREDO		MN
CASTELBELFORTE		MN
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI		MN
MARIANA MANTOVANA		MN
PIUBEGA		MN
PORTO MANTOVANO		MN
REDONDESCO		MN
RODIGO		MN
RONCOFERRARO		MN
SAN GIORGIO DI MANTOVA		MN
VILLIMPENTA		MN
CARCERI		PD
CASALE DI SCODOSIA		PD
ESTE		PD

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LOZZO ATESTINO		PD
MEGLIADINO SAN FIDENZIO		PD
MEGLIADINO SAN VITALE		PD
MONTAGNANA		PD
OSPEDALETTO EUGANEO		PD
PONSO		PD
SALETTO		PD
SANTA MARGHERITA D'ADIGE		PD
URBANA		PD
BEVILACQUA		VR
BOSCHI SANT'ANNA		VR
BUSSOLENGO		VR
PESCANTINA		VR
SOMMACAMPAGNA	nord A4	VR
SONA	nord A4	VR
AGUGLIARO		VI
ALBETTONE		VI
ALONTE		VI
ASIGLIANO VENETO		VI
BARBARANO VICENTINO		VI
CAMPIGLIA DEI BERICI		VI
CASTEGNERO		VI
LONIGO		VI
MONTEGALDA		VI
MONTEGALDELLA		VI
MOSSANO		VI
NANTO		VI
NOVENTA VICENTINA		VI
ORGIANO		VI
POIANA MAGGIORE		VI
SAN GERMANO DEI BERICI		VI
SOSSANO		VI
VILLAGA		VI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO III

Consistenza di allevamenti e volatili nell'area da sottoporre a vaccinazione

Specie	N. allevamenti	N. animali
Tacchini da carne	385	5.617.233
Ovaiole uova da consumo	146	7.479.278
Capponi	15	225.000
Broilers	502	19.416.467
Riproduttori tacchini	8	70.676
Riproduttori Gallus gallus	27	1.065.625
Selvaggina	36	1.684.040
Faraone	51	1.201.505
Struzzi	8	549
Anatre	35	205.963
Altre specie	66	980.092
Totale	**1.279**	**37.946.428**

SELVAGGINA comprende anche fagiani e quaglie
ALTRE SPECIE comprende GALLETTI, ALTERNANZA (alternano cicli di BROILER, GALLETTI E FARAONE), VARIE (più specie in contemporanea), SVEZZATORI e COMMERCIANTI.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO IV

Consistenza di allevamenti e volatili nell'area da sottoporre a monitoraggio intensivo

Specie	N. allevamenti	N. animali
Tacchini da carne	150	2.382.392
Ovaiole uova da consumo	54	4.276.616
Broilers	3	8.160
Riproduttori tacchini	208	7.910.482
Riproduttori Gallus gallus	3	22.500
Selvaggina	29	808.534
Faraone	27	124.940
Struzzi	20	520.690
Anatre	8	304
Altre specie	14	95.033
TOTALE	**556**	**16.447.223**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO V

Allevamenti presenti nell'area di vaccinazione e di monitoraggio

a) Monitoraggio negli allevamenti vaccinati

1. Allevamenti di tacchini da carne vaccinati

Ai sensi del paragrafo 7 del presente "Piano":
"Piani di monitoraggio per valutare l'evoluzione della situazione epidemiologica" dovranno essere sottoposti a controlli sierologici 10 campioni di sangue prelevati da volatili sentinella (95% di probabilità di identificare un animali positivo se la prevalenza della sieropositività è ≥30%) in tutti gli allevamenti di tacchini da carne vaccinati con la seguente tempistica :

femmine :
- a 45-50 giorni dall'accasamento
- prima dell'invio alla macellazione

maschi:
- ogni 45 – 50 giorni
- prima dell'invio alla macellazione

Se necessario, verranno prelevati 20 campioni di da animali vaccinati per essere testati con il test discriminatorio (iIFA-test).

Il Veterinario ufficiale al momento del prelievo dovrà sottoporre i volatili vaccinati a un'ispezione clinica in ogni unità produttiva, tale controllo comprenderà una valutazione della loro storia clinica e un esame clinico delle sentinelle presenti in allevamento.

2. Allevamenti vaccinati (da riproduzione e) di ovaiole

Precedentemente alla prima movimentazione di uova da cova e da consumo, e successivamente ogni 30 giorni, il Veterinario ufficiale dovrà effettuare i seguenti controlli:

II. un'ispezione clinica delle galline ovaiole per la produzione di uova da consumo (o uova da cova) presenti in ogni unità produttiva, tale controllo comprenderà una valutazione della loro storia clinica e una esame clinico delle sentinelle presenti in allevamento;

III. dovranno essere effettuati 10 prelievi di sangue dagli animali sentinella. Se necessario, verranno prelevati 20 campioni da animali vaccinati per essere testati con il test discriminatorio (iIFA-test).

3. Movimentazione di animali vaccinati

Ai sensi del paragrafo 8 del presente "Piano":
"*Misure restrittive per la movimentazione di volatili da e verso le aree sottoposte al programma di vaccinazione*". Per la movimentazione dei volatili vaccinati verso altri allevamenti o per la movimentazione di volatili vaccinati all'interno dell'area di vaccinazione, il Veterinario ufficiale dovrà effettuare i seguenti controlli:

I. Una verifica dei parametri produttivi e sanitari dell'allevamento;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

II. un'ispezione clinica in ogni unità produttiva, tale controllo comprenderà una valutazione della loro storia clinica e una esame clinico dei volatili nelle 72 ore precedenti la spedizione con particolare attenzione agli animali sentinella;

III. prelievo dei seguenti campioni:
   - animali vaccinati: 20 campioni di sangue da sottoporre a test discriminatorio nelle 72 ore precedenti la spedizione;

IV. nel caso in cui i campioni esaminati ai sensi dei precedenti punti (i) e (ii) non fossero favorevoli, dovranno essere prelevati anche i seguenti campioni:
   - animali sentinella : 20 tamponi tracheali/oro-faringei e 20 tamponi cloacali e 20 campioni di sangue da sottoporre alla ricerca degli anticorpi mediante prova di inibizione dell'emoagglutinazione o altra prova sierologica per la ricerca dell'antigene di gruppo A dei virus influenzali (AGID o ELISA), nelle 72 ore precedenti la spedizione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) Monitoraggio negli allevamenti non vaccinati

1. Allevamenti di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo e allevamenti di riproduttori

   Precedentemente alla prima movimentazione di uova da cova e da consumo, e successivamente ogni 30 giorni, il Veterinario ufficiale dovrà effettuare i seguenti controlli:
   - un'ispezione clinica delle galline ovaiole per la produzione di uova da consumo (o uova da cova) non vaccinate presenti in ogni unità produttiva, tale controllo comprenderà una valutazione della loro storia clinica e un esame clinico in particolare degli animali con sintomatologia;
   - dovranno essere effettuati 10 prelievi di sangue dagli animali presenti in ogni unità produttiva

2. Allevamenti di anatre e oche

Le aziende interessate devono essere sottoposte ad ispezione ufficiale almeno una volta ogni due mesi con prelievo di 20 campioni di sangue per l'esame sierologico.

3. Allevamenti di struzzi

Le aziende interessate devono essere sottoposte ad ispezione ufficiale almeno una volta ogni due mesi con prelievo di 10 campioni di feci per l'esame virologico.

4. Allevamenti di svezzamento

Le aziende interessate devono essere sottoposte ad ispezione ufficiale almeno una volta ogni 45 giorni con prelievo di 10 campioni di sangue per l'esame sierologico. Qualora nell'azienda di svezzamento siano presenti anatre, il veterinario ufficiale provvede, con la medesima cadenza, all'esecuzione di 10 tamponi tracheali/oro-faringei e 10 campioni di sangue per l'esame virologico e sierologico.

— pollame vaccinato: 20 campioni ematici per l'esecuzione di un idoneo saggio DIVA non oltre 72 ore prima della partenza,
— volatili sentinella: 20 tamponi tracheali/oro-faringei e 20 campioni ematici da sottoporre a esame sierologico mediante test di inibizione dell'emoagglutinazione prima della partenza.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) Misure di controllo nell'area di monitoraggio intensivo di cui all'Allegato II

Nell'area di monitoraggio intensivo di cui all'Allegato II dovranno essere attuati i seguenti controlli:

Al macello:

- Capponi: 5 campioni di sangue per allevamento;
- Oche e anatre: 10 campioni di sangue per allevamento.

In allevamento:

- Tacchini da carne: 10 campioni di sangue prima della spedizione;
- Riproduttori, struzzi, selvaggina e galline ovaiole: 10 campioni di sangue almeno ogni 3 mesi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO VI

Schemi vaccinali

Per tutte le specie e le tipologie produttive del presente piano di vaccinazione è necessario che venga rispettato un intervallo minimo di tre settimane tra gli interventi vaccinali. La somministrazione del vaccino anti-influenzale deve essere effettuata evitando di miscelare lo stesso ad altri presidi immunizzanti.

Tacchini da carne

1° intervento: 30 - 45 giorni
2° intervento: 60 – 80 giorni

Capponi

una sola vaccinazione: 60 - 80 giorni

Ovaiole per la produzione di uova da consumo

Pollaio di svezzamento all'interno dell'area di vaccinazione:

1° intervento 30 - 45 giorni
2° intervento 105 -120 giorni

Pollaio di svezzamento all'esterno dell'area di vaccinazione:

1° intervento 16 settimane (all'accasamento)
2° intervento 22 settimane

A seconda dell'andamento dei titoli sierologici è possibile prevedere una rivaccinazione delle ovaiole per la produzione di uova da consumo in deposizione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO VII

Linee guida per l'esecuzione della campagna di vaccinazione

L'autorità competente organizza e coordina la campagna di vaccinazione provvedendo a:

a) stilare ed aggiornare la lista di:
- allevamenti da sottoporre a vaccinazione,
- degli allevamenti vaccinati,
- degli allevamenti che non devono essere vaccinati,
- delle dosi di vaccino acquisite,
- delle dosi vaccinali e del materiale distribuito,

b) compilare ed aggiornare un registro degli allevamenti da ispezionare e testare (sia vaccinati, sia non vaccinati), in cui devono essere riportati i risultati degli esami diagnostici;

c) distribuzione del vaccino – Il vaccino deve essere distribuito da un centro di distribuzione appositamente istituito. I Servizi veterinari dell'Az-ULSS competenti per territorio provvedono, se necessario, alla fornitura e distribuzione di siringhe, aghi, disinfettanti, camici e stivali a perdere;

d) individuazione ed istruzione dei vaccinatori – La vaccinazione può essere eseguita dai detentori dei volatili o da squadre di vaccinatori che devono essere accuratamente istruiti ed operare sotto la responsabilità del veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato. Ogni singolo allevamento deve essere dotato di strumentazione dedicata. Particolare attenzione va posta all'adozione di rigorose norme igieniche in entrata ed uscita dagli allevamenti, al fine di evitare la diffusione del virus da parte dei vaccinatori.

MODULISTICA di riferimento per l'esecuzione della campagna di vaccinazione:

- MODELLO A – **Presentazione del Piano Vaccinale**

Le ditte soccidanti che richiedono la vaccinazione dovranno presentare alle autorità competenti, per mezzo del veterinario aziendale incaricato, il programma vaccinale che intendono attuare, specificando l'elenco degli allevamenti da sottoporre a vaccinazione, il vaccino che verrà utilizzato, le specie da vaccinare e la distribuzione temporale degli interventi vaccinali programmati. L'autorità competente sarà responsabile della valutazione e dell'autorizzazione dei piani vaccinali pervenuti.

- MODELLO B – **Richiesta di autorizzazione per il ritiro e la somministrazione del vaccino**

Per poter ritirare le dosi vaccinali presso il centro di distribuzione vaccini (IZS – sez. Verona), i veterinari dovranno richiedere al CREV (Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria) l'autorizzazione al ritiro ed alla somministrazione del vaccino per influenza aviare. In base alle richieste pervenute il CREV stilerà un elenco di veterinari autorizzati che verrà poi trasmesso al centro di distribuzione.

- MODELLO C – **Comunicazione di variazione del Programma Vaccinale**

Nel caso in cui sia necessario effettuare delle variazioni al programma di vaccinazione aziendale, il veterinario aziendale incaricato dovrà comunicare alle autorità competenti le variazioni che s'intende apportare al programma, specificando sia il tipo di variazione sia il

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

motivo di tali modifiche. L'autorità competente valuterà ed autorizzerà le comunicazioni pervenute.

- MODELLO D – **Scheda di accompagnamento dei campioni**

I campioni prelevati nell'ambito del monitoraggio degli allevamenti vaccinati (allegato V parte a), nell'ambito del monitoraggio degli allevamenti non vaccinati (allegato V parte b) e nell'area di monitoraggio intensivo (allegato V parte c) dovranno essere scortati da un'apposita scheda d'accompagnamento debitamente compilata e firmata dal veterinario prelevatore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO VIII

Caratteristiche e composizione dei vaccini

Vaccino monovalente eterologo (ceppo A/ck/Italy/AG-473/1999-H7N1)

Sulla base del dossier presentato dalla ditta Intervet International BV in data 13 Novembre 2002 è evidente che:
- tutti i test richiesti dalla farmacopea europea sono stati eseguiti sulla Master seed con risultato soddisfacente.
- E' stata eseguita una prova di cross-protezione con esito favorevole utilizzando dei lotti di tale vaccino e un ceppo di HPAI sottotipo H7N1.
- Dati sulla sicurezza e sulla efficacia dei lotti prodotti non sono al momento disponibili
- I seguenti dati saranno disponibili sui singoli lotti come specificato:

Sterilità : prima della consegna
Titolo virale: prima della consegna
Inattivazione: prima della consegna
Sicurezza: prima della consegna
Efficacia: prima della consegna

Vaccino monovalente eterologo (ceppo A/ck/Italy/1067/99-H7N1)

Sulla base del dossier presentato dalla ditta Fort Dodge Animal Health a settembre 2004 è evidente che:
- tutti i test richiesti dalla farmacopea europea sono stati eseguiti sulla Master seed con risultato soddisfacente.
- E' stata eseguita una prova di cross-protezione con esito favorevole utilizzando dei lotti di tale vaccino e un ceppo di HPAI sottotipo H7N1.
- Dati sulla sicurezza e sulla efficacia dei lotti prodotti non sono al momento disponibili
- I seguenti dati saranno disponibili sui singoli lotti come specificato:

Sterilità : prima della consegna
Titolo virale: prima della consegna
Inattivazione: prima della consegna
Sicurezza: prima della consegna
Efficacia: prima della consegna

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vaccino bivalente eterologo (ceppi A/mallard/It/4810-79/04-H7N4 e A/ck/It/22A/98-H5N9) "Bio Flu H7N4 + H5N9"prodotto da Merial Italia spa.

COPIA TRATTA DA GURITEL

ALLEGATO IX

Linee guida per gli impianti di macellazione e lavorazione carni

Il veterinario ufficiale dispone che tra la macellazione dei volatili vaccinati nei confronti dell'influenza aviaria non testati con il test discriminatorio e quella degli altri volatili (non vaccinati o vaccinati con vaccino eterologo e testati, con esito negativo, utilizzando il test discriminatorio), siano adottate misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti, delle attrezzature, del vestiario degli operatori, ecc.
In particolare, il veterinario ufficiale deve impartire disposizioni specifiche laddove si ritenga di perfezionare le misure già adottate dai responsabili degli stabilimenti interessati. A tal proposito si ritiene opportuno indicare, in modo non esaustivo, alcune misure da attuare negli stabilimenti interessati:

- utilizzo di procedure di sanificazione di efficacia collaudata, in grado cioè di garantire l'inattivazione del virus dell'influenza aviaria;
- effettuazione di verifiche, con carattere di imprevedibilità, durante lo svolgimento delle operazioni di sanificazione (lasciando traccia documentata e puntuale di tali verifiche e del loro esito);

I veterinari ufficiali degli stabilimenti interessati, sulla base degli aspetti peculiari di ciascun impianto, dovranno dunque individuare i punti critici di maggiore rilievo provvedendo ad impartire disposizioni e a comunicarle, con i mezzi ritenuti più idonei, non tralasciando in ogni modo la forma scritta.

I responsabili degli stabilimenti interessati dovranno provvedere affinché le disposizioni impartite dal veterinario ufficiale vengano scrupolosamente applicate.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO XI

Trasporto e spandimento della pollina

Su tutto il territorio in oggetto devono trovare costante e puntuale applicazione le seguenti misure:

a) lo spandimento a fini agronomici delle lettiere e della pollina deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia;
b) al termine del ciclo di allevamento o, per gli allevamenti a ciclo continuo, a cadenza prestabilita, qualora i test di laboratorio previsti siano risultati negativi, il Servizio veterinario autorizzerà lo smaltimento della pollina e lettiere;
c) negli allevamenti infetti o sieropositivi lo smaltimento della pollina e delle lettiere dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 48 della direttiva 2005/94/CE
d) gli impianti per la raccolta, lo stoccaggio, anche temporaneo, e la lavorazione della pollina devono essere sottoposti a vigilanza da parte dei Servizi veterinari competenti per territorio;
e) Il trasporto della pollina deve essere effettuato con automezzi a tenuta ed il carico deve essere adeguatamente coperto, al fine di evitare lo spargimento di tale materiale durante il trasporto;
f) nell'area oggetto del piano di vaccinazione la raccolta della pollina deve essere effettuata esclusivamente con automezzi che operano nell'area di interesse;
g) gli impianti per la raccolta, lo stoccaggio, anche temporaneo, e la lavorazione della pollina devono essere dotati di attrezzature idonee per il lavaggio e la disinfezione delle strutture dello stabilimento e degli automezzi in uscita;
h) gli automezzi per il trasporto della pollina devono essere lavati e disinfettati prima del carico o dopo lo scarico negli impianti di cui al precedente punto g) e, in ogni caso, prima della loro uscita da detti stabilimenti;
i) gli automezzi di cui al precedente punto h) devono essere scortati da un attestato di avvenuta disinfezione presso lo stabilimento di partenza.

07A10031

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(G703235/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 3,00